

NOTIZIARIO N. 29 - 30 LUGLIO 2021

AFFARI GENERALI

- ◆ «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»: testo del D.L. 25/5/2021 n. 73, coordinato con la Legge di conversione 23/7/2021 n. 106. pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Bando ISI INAIL 2020, il click day slitta a settembre. pag. 4

CONVENZIONI

- ◆ Confimi Industria – Via Milano Parking: convenzione 2021. pag. 5

FINANZA AGEVOLATA

-  **Convenzione Confimi Romagna – Corporate Studio: servizio di consulenza per l'accesso agli strumenti di finanza agevolata – check-up gratuito !!!** pag. 7
- ◆ Nuova Sabatini: al via il rifinanziamento. pag. 8
- ◆ Credito d'Imposta investimenti pubblicitari. pag. 14
- ◆ Brevetti+, marchi+ e disegni+ : in arrivo nuove risorse per l'anno 2021. pag. 15
- ◆ Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. pag. 16
- ◆ Credito d'Imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. pag. 19

FORMAZIONE

sviluppo pmi

- ◆ La gestione, il riutilizzo ed il riuso degli scarti di lavorazione nel settore meccanico. pag.20
- ◆ Corso Green: Gestione rifiuti 4 Energy & Environment. pag.22
- ◆ Corso Red: Renewable Energy Development. pag.23

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Flussi Uniemens: nuova funzionalità di consultazione telematica. pag.24
- ◆ Congedo per i lavoratori dipendenti nei casi di attività didattica in presenza sospesa, infezione da COVID-19 o quarantena del figlio: istruzioni INPS (del 28/7/2021) per la presentazione delle domande di fruizione, dal 13 maggio al 30 giugno 2021, in modalità oraria. pag.25
- ◆ Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali indicazioni INPS conseguenti al nuovo orientamento giurisprudenziale della corte di cassazione. pag.27

confimiromagna

**L'Associazione resterà chiusa
per la pausa estiva
dal 16 al 27 agosto 2021 compresi**

**La normale attività lavorativa
riprenderà lunedì 30 agosto 2021**



«MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI»: TESTO DEL D.L. 25/5/2021 N. 73, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23/7/2021 N. 106

Sul Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale 24/7/2021 n. 176 è stato pubblicato il d.l. 25/5/2021 n. 73 (cd decreto «Sostegni bis»), vigente dal 26 maggio scorso e recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), coordinato con la legge di conversione 23/7/2021 n. 106, il cui testo - di 145 pagine - è accessibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

BANDO ISI INAIL 2020, IL CLICK DAY SLITTA A SETTEMBRE

l'Inail ha aggiornato il calendario delle scadenze relative all'avviso Inail Isi 2020, comunicando che le regole tecniche per l'inoltro della domanda online e le date dell'apertura dello sportello informatico saranno comunicate il 14 settembre 2021. E' pertanto plausibile attendersi il click day per fine settembre.

Di seguito sono riportate le scadenze aggiornate.

Calendario scadenze Isi 2020	
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	1 giugno 2021
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	15 luglio 2021 entro le ore 18:00
Download codici identificativi	Dal 20 luglio 2021
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico	14 settembre 2021
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

CONVENZIONE 2021 CONFIMI - VIA MILANO PARKING

ViaMilano.Parking

Via Milano Parking, il sistema Ufficiale dei parcheggi degli aeroporti milanesi, consente alle aziende associate e di usufruire di tariffe preferenziali per le soste presso i **parcheggi di ORIO AL SERIO, MALPENSA E LINATE**, sia per i viaggi di lavoro che per i viaggi vacanza.

VANTAGGI PER I VIAGGI DI LAVORO

Effettuando la registrazione al **portale B2B** (<https://www.parkwing.it/b2b/registrazione.shtml>) le aziende associate potranno usufruire di:

- ✓ tariffe scontate del 5% rispetto alla **tariffa web standard**
- ✓ pagamento online senza necessità di passare in cassa parcheggi
- ✓ e-ticket intestato al singolo utente **ma con fattura attribuita all'azienda**
- ✓ possibilità di acquisto multiplo quindi acquisto di più parcheggi anche per utenti differenti
- ✓ possibilità di effettuare il cambio prenotazione **GRATUITO**
- ✓ possibilità di scaricare file excel con il dettaglio del riepilogo acquisti

VANTAGGI PER I VIAGGI VACANZA O VIAGGI DI LAVORO CON PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DIPENDENTE

- ✓ Sconto del 5% per effettuare acquisti online sul sito B2C (<https://www.viamilanoeshop.eu/index.do>)

BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE

Aziende associate e propri dipendenti

PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI DI LAVORO CON FATTURAZIONE ALL'AZIENDA

- Effettuare l'iscrizione come azienda al portale B2B tramite il link <https://www.parkwing.it/b2b-home>; nella casella associazione di categoria scegliere l'opzione **CONFIMI**
- Inviare una mail supporto@parkwing.it avvisando l'ufficio commerciale dell'avvenuta iscrizione e allegare copia dell'attestato di appartenenza/ tessera associativa.

Una volta ricevuta la conferma della registrazione, l'azienda associata potrà subito effettuare le prenotazioni a tariffe preferenziali pagando con carta di credito.

A pagamento ultimato l'azienda riceverà un **"e-ticket"** con stampato un **PIN** di accesso per i parcheggi di Orio al Serio e un **codice a barre** per i parcheggi di Linate e Malpensa.

Tali codici dovranno essere consegnati all'utente finale.

L fattura elettronica sarà **sempre** intestata direttamente alla azienda. **(segue)**

PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI VACANZA O VIAGGI DI LAVORO CON PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DIPENDENTE

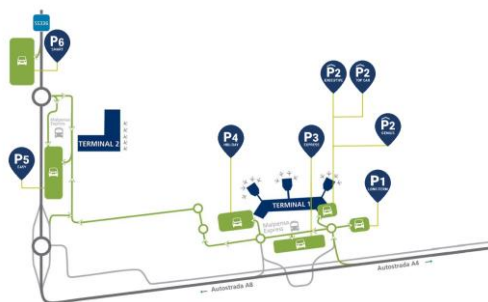
Andare sul sito <https://www.viamilanoeshop.eu/index.do> e inserire in Home Page il seguente codice promozionale*: **ZA-4055-FIN**

(*rispettare i caratteri in fase di inserimento, sconto dedicato esclusivamente agli associati CONFIMI)

Il codice potrà essere utilizzato per acquisti da effettuarsi entro il 31/12/2021 e per le soste fino al 31/01/22. **La percentuale di sconto verrà applicata direttamente sulla tariffa online disponibile al momento dell'acquisto.**

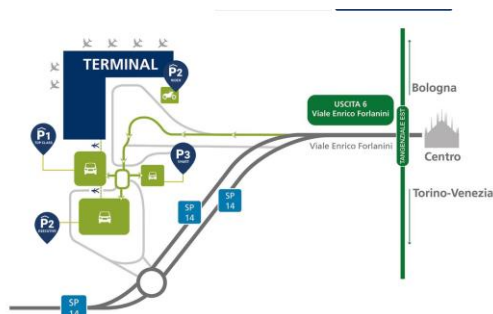
Di seguito il dettaglio dei parcheggi convenzionati

Malpensa:



P1 Long Term scoperto
P2 Top car coperto
P2 Genius coperto
P2 Executive coperto
P4 Holiday scoperto
P3 Express Scoperto
P5 Easy scoperto (Terminal 2)
P6 Smart scoperto

Linate:



P3 Smart scoperto
P2 Executive coperto
P1 Top Class coperto

Orio al Serio



P3 Smart scoperto
P3 Smart coperto
P2 Terminal scoperto
P2 Terminal coperto A
P2 Terminal coperto B

CONTATTI VIAMILANO PARKING: supporto@parkwing.it

**CONVENZIONE CONFIMI ROMAGNA – CORPORATE STUDIO:
SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA
CHECK-UP GRATUITO !!!**

Riteniamo utile rammentare l'accordo di collaborazione che **Confimi Romagna** ha sottoscritto con **CORPORATE STUDIO**, società che vanta una decennale esperienza nel campo della **consulenza in materia di finanza agevolata**.

Il servizio, che si prefigge di mettere in condizione le imprese associate di **cogliere le opportunità offerte dalle norme di incentivazione**, si svolge con le seguenti modalità:

- analisi preliminare dei fabbisogni aziendali e dei progetti di sviluppo e di investimento;
- individuazione delle opportunità di agevolazione previste dalle normative vigenti;
- formulazione e presentazione della domanda di finanziamento e/o di contributo;
- monitoraggio dell'iter burocratico della pratica di agevolazione fino all'esito conclusivo;
- assistenza per la gestione tecnico-amministrativa della fase di rendicontazione finale.

**Contattateci per fissare un incontro.
Corporate Studio realizzerà un check-up gratuito della
vostra azienda segnalando tutte le opportunità e gli
ambiti di intervento possibili.**

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimiromagna.it

Dott. Mauro Basurto



0544/280212



335/372511



basurto@confimiromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

NUOVA SABATINI: AL VIA IL RIFINANZIAMENTO
--

ENTE GESTORE	MISE Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge n. 99 del 30/06/2021 che prevede il rifinanziamento della Nuova Sabatini per un totale di 600 milioni di Euro. La norma prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia già stata erogata la prima quota di contributo, il Ministero può procedere alle successive erogazioni in un'unica soluzione.
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Il MISE, con l'approvazione di apposito Decreto Direttoriale, a far data dal 2 Luglio 2021 ha riaperto lo sportello per la presentazione delle domande.
DECRETO DIRETTORIALE 2 LUGLIO 2021	Allegato in calce.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it
-------------	---	--





Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visto il comma 8 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che determina l’importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015) che incrementa l’importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l’articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede, al comma 1, che i contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, che reca la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese;

Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 15 febbraio 2017, n. 14036 e successive modificazioni e integrazioni, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. in data 14 febbraio 2014, riguardante l’erogazione dei finanziamenti relativi alla misura “Beni



Strumentali-Nuova Sabatini” da parte degli Istituti Aderenti, la regolazione dell’adesione degli Istituti stessi e dei rapporti tra le parti sopra citate, da ultimo modificata con l’Addendum dell’11 dicembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

Visto il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto 13 gennaio 2021 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione degli stanziamenti di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con d.P.C.M. 6 novembre 2020;

Visto l’articolo 1, comma 53, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che prevede che per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dai commi da 52 a 57 del medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023;

Visto l’articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che prevede che, per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché dall’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e 42 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 è integrata di 33 milioni di euro per l’anno 2018, di 66 milioni di euro per l’anno 2019, di 66 milioni di euro per l’anno 2020, di 66 milioni di euro per l’anno 2021, di 66 milioni di euro per l’anno 2022 e di 33 milioni di euro per l’anno 2023;

Visto l’articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2018, che prevede che il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

Visto l’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 205 del 2017, è integrata di 48 milioni di euro per l’anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l’anno 2024;

Visto l’articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del



2013 è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025;

Viste le riserve finanziarie previste dalla legge di bilancio 2020, articolo 1, comma 226, per la realizzazione di investimenti innovativi effettuati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno e al successivo comma 227, per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;

Visto l'articolo 1, comma 228, della legge di bilancio 2020, in base al quale le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non risultino utilizzate per le riserve previste dai citati commi 226 e 227, rientrano nelle disponibilità complessive della misura;

Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 64 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto l'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerate le richieste di prenotazione trasmesse dalle banche/intermediari finanziari con riferimento al mese di giugno 2021, per un numero totale di domande presentate dalle imprese pari a 10.502 e un importo complessivo di finanziamenti pari a euro 2.167.783.010,45, di cui euro 593.712.253,65 relativi a investimenti ordinari ed euro 1.574.070.756,8 relativi a investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

Tenuto conto degli stanziamenti previsti per le domande di accesso ai contributi presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Considerato che, in data 1° giugno, il fabbisogno finanziario relativo alle richieste di prenotazione eccedeva l'ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili;

Visto l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto 25 gennaio 2016, che prevede che, nel caso in cui le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce;

Visto il punto 11 della predetta circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, che prevede, in merito alle modalità di chiusura dello sportello, che l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sono comunicate mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;



Visto il decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese del 1° giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 12 giugno 2021, con il quale è disposta, ai sensi del citato punto 11 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, a partire dal 2 giugno 2021;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, e, in particolare, l'articolo 5 che dispone misure di “Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini”;

Visto il comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2021, con il quale è disposto che, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021;

DECRETA:

Articolo Unico

(Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. A partire dalla data del presente decreto, è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione, da parte delle imprese, delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, alle banche o agli intermediari finanziari.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021. Nella medesima prenotazione potranno essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, data di chiusura dello sportello disposta dal decreto direttoriale 1° giugno 2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico.

3. Le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al Ministero entro lunedì 7 giugno 2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, sono soddisfatte in via prioritaria, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, con le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99. I termini per l'adozione e la trasmissione delle delibere di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, associate alle suddette richieste di prenotazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta prenotazione delle risorse erariali.



4. Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello di cui al comma 1, sono considerate irricevibili.

5. Della riapertura dello sportello è data altresì comunicazione mediante avviso pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.



BRONZINO GIUSEPPE
02.07.2021 13:57:47 UTC

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

ENTE GESTORE	MISE / Agenzia delle Entrate
BENEFICIARI	Soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo; enti non commerciali
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali (al netto dei costi di intermediazione e di altre eventuali spese accessorie) su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, nonché nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
AMMONTARE CONTRIBUTO	Credito d'imposta nella misura unica del 50%
REGIME DI AIUTO	De Minimis
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Presentazione domande dal 1 al 30 settembre 2021 (il decreto di conversione potrebbe posticipare la finestra temporale dal 1 al 31 ottobre)

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it
-------------	--	---



**BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+ :
IN ARRIVO NUOVE RISORSE PER L'ANNO 2021**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito la programmazione dei bandi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, per l'anno 2021.

In particolare, al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale ha stabilito che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2021 ammontano a:

- ✚ euro 23.000.000,00 per la misura Brevetti+ ;
- ✚ euro 12.000.000,00 per la misura Disegni+ ;
- ✚ euro 3.000.000,00 per la misura Marchi+ .

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021** è stato pubblicato il **decreto 13 luglio 2021** del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce la **programmazione dei bandi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, per l'anno 2021**.

In particolare, il decreto prevede per **l'annualità 2021** la riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ che dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it entro **trenta giorni** dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il fine è quello di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Ribadiamo che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2021 ammontano a:

- ✚ euro 23.000.000,00 per la misura **Brevetti+** ;
- ✚ euro 12.000.000,00 per la misura **Disegni+** ;
- ✚ euro 3.000.000,00 per la misura **Marchi+** .

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

**CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI:
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'attesa **Circolare 9/E/2021 emanata dall'Agenzia delle Entrate** (<http://www.confimromagna.it/wp-content/uploads/2021/07/Finag-5-credito-imposta-bg-1.pdf>), “sentito anche il Mise”, **scioglie finalmente molti dubbi interpretativi inerenti alla nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** di cui all'art. 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Viene innanzitutto **sciolto ogni dubbio circa le modalità di coordinamento tra disciplina previgente ex L. 160/2019 e attuale ex L.178/2020**: prevale la tesi da sempre sostenuta dal Mise, **con rilevanza della data del 15.11.2020 quale spartiacque fra le due normative**:

- **Gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020** di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente della **160/2019**;
- **Gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022** di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, sono **assoggettati alla nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa, della L. 178/2020**.

In linea con la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2021 è confermata la **facoltà di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale**: la ripartizione in tre quote risponde infatti all'esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali e non di fissare un limite temporale di fruizione.

Sulla scorta della **risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 85/2020** in materia di credito Mezzogiorno viene **confermata anche per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai soci o collaboratori**:

- **soci di società di persone**;
- **collaboratori di imprese familiari**;
- **soci delle società cooperative che abbiano optato per la trasparenza fiscale ex art. 115 Tuir**.

L'imputazione ai soci o collaboratori avviene in **proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, nonché da quelle dei soci o collaboratori**; la somma tra le quote attribuite ai singoli soci o collaboratori e quella utilizzata direttamente dalla società non può eccedere la quota massima annuale fruibile.

Nel dettaglio i temi trattati **sotto forma di risposte a 24 quesiti** attengono i seguenti diversi profili dell'agevolazione:

Ambito applicativo soggettivo:

- **ammissibilità delle reti d'impresa**;
- **esclusione temporanea delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive**, con inammissibilità dei costi sostenuti durante il periodo di applicazione della sanzione;
- **ammissibilità all'agevolazione per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività d'impresa**, previa separazione sul piano documentale e contabile delle spese ammissibili afferenti alle due diverse sfere;

Ambito applicativo oggettivo:

- **ammissibilità degli investimenti realizzati con contratti di *leasing*** anche per beni 4.0, in virtù del principio generale di equivalenza sostanziale tra acquisto in proprietà e *leasing*;
- **ammissibilità degli investimenti in beni inferiori a 516,46 euro**, indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile e fiscale di deduzione integrale o ammortamento;

Ambito applicativo temporale:

- coordinamento tra L. 160/2019 e L. 178/2020, con rilevanza della **data del 15.11.2020 come spartiacque tra le due discipline**;
- **quantificazione del credito d'imposta**
- indicazioni circa le **modalità di determinazione del credito d'imposta per le reti d'impresa**, distintamente per le reti-soggetto e le reti-contratto;
- **rilevanza dell'Iva totalmente indetraibile** ai sensi dell'**articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972** ovvero per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dall'**articolo 36-bis D.P.R. 633/1972**; **irrilevanza dell'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata**;
- **rilevanza del costo di acquisizione del bene al lordo di eventuali contributi in conto impianti**, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione;
- **irrilevanza del prezzo di riscatto del bene in *leasing***, come diretta conseguenza dell'ammissibilità del costo sostenuto dal concedente/locatore;

Modalità di fruizione:

- applicabilità dei requisiti soggettivi per la fruizione del credito (**rispetto della normativa sulla sicurezza e regolarità contributiva**) anche agli **esercenti arti e professioni**;
- **rilevanza del Durc regolare in corso di validità all'atto di ciascuna compensazione** e applicazione delle sanzioni per indebita compensazione del 30% in caso di Durc irregolare;
- **possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate anche oltre il terzo anno**, senza limiti temporali;
- **natura facoltativa della compensazione in un'unica quota**, per beni ordinari immateriali, limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel **periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in funzione del bene ex art. 1, comma 1059, L. 178/2020** e per beni materiali ordinari ex **art. 1, comma 1059-bis, L. 178/2020**;
- **effetti dell'interconnessione tardiva**, sintetizzabili nello **slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione del credito in misura piena** senza limiti di tempo per effettuare l'interconnessione, previo soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche del bene prima della sua entrata in funzione;
- **compensazione di importi superiori a 5.000 euro non subordinata né alla preventiva trasmissione della dichiarazione né all'apposizione del visto di conformità**;
- **trasferibilità del credito in capo al dante causa** in presenza di **operazioni straordinarie** che comportino il **trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale**;
- **trasferibilità del credito del *de cuius* in capo agli eredi** previa prosecuzione della medesima attività d'impresa;
- **trasferibilità del credito ai soci di società di persone e ai collaboratori dell'impresa familiare**;
- **trasferibilità del credito ai soci di società cooperativa** che abbia optato per la trasparenza fiscale ex **art. 115 Tuir**;

Cumulabilità:

- indicazione del **procedimento** da seguire per il cumulo del credito con altre agevolazioni;

Meccanismo di recapture:

- applicazione del *recapture* in caso di **mancato esercizio del diritto di riscatto o di cessione del contratto di leasing entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione; disapplicazione del *recapture* nel caso di bene riscattato e successivamente oggetto di contratto di *sale and lease back*;
- **disapplicazione del recaptur in caso di furto del bene** comprovato da denuncia alle Autorità;

Obblighi documentali:

- **possibilità di regolarizzare la dicitura errata apposta su documenti già emessi** secondo le modalità indicate nelle **risposte agli interpelli AdE n. 438 e 439/2020**.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Con **provvedimento n. 191910 del 15/07/2021 l'Agenzia delle Entrate** ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito di imposta spetta per le spese sostenute a **Giugno – Luglio – Agosto 2021**, fino ad un massimo di € 60.000 per beneficiario.

Il credito d'imposta spetta nella misura del **30%** per le spese:

- di somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio (questa tipologia di spesa non era agevolata ai sensi del precedente articolo 125 D.L. 34/2020). Nonostante l'ampliamento delle spese agevolabili alla somministrazione di tamponi, sembrerebbe ancora attuale la risposta ad istanza di interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 510/2020 secondo la quale **non** rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti;
- per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- per l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Di seguito il link dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento, modello e istruzioni per la compilazione:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-15-luglio-2021>

LA GESTIONE, IL RIUTILIZZO ED IL RIUSO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE NEL SETTORE MECCANICO

Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 9 Ed. 1

approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

OBIETTIVI

Il corso sulla gestione, riutilizzo e riuso degli scarti è una delle colonne portanti dell'economia circolare e di tutti i sistemi di innovazione sociale a cui oggi pensiamo.

Quando si pensa alla sostenibilità ambientale, si pensa agli scarti e a come gestirli.

Il corso ha la finalità di fornire idonei strumenti tecnici e legislativi per gestire correttamente il ciclo dei rifiuti e per identificarne la gestione sostenibile.

Il corso tratta le novità introdotte dal nuovo D.lgs. 116/20 correttivo del TUA rifiuti.

CONTENUTI

- Classificazione dei rifiuti
- Pericolosità dei rifiuti
- Recupero e valorizzazione dei rifiuti
- Impianti di trattamento rifiuti
- Gestione degli imballaggi
- Gestione dei rifiuti RAEE
- Deposito temporaneo dei rifiuti in azienda
- Autorizzazioni e comunicazioni per attività di recupero e nuovi impianti
- Procedura REN.TRI
- Recupero e valorizzazione dei materiali
- Sottoprodotti e materie prime seconde (EoW)
- Adempimenti autorizzativi e comunicazioni agli enti di competenza

DOCENTE

Dott. Marco Zonta – Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestore Ambientale. Consulente ambientale.

DURATA

16 ore di attività formativa tramite videoconferenza. Su richiesta sono disponibili alcuni posti anche in presenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti che svolgono la loro attività nella filiera meccanica.

CALENDARIO

6, 7, 13, 14 ottobre 2021 dalle 14.00 alle 18.00 tramite videoconferenza. La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 17 settembre 2021**



CORSO GREEN

Gestione Rifiuti 4 Energy & Environment

Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia

Operazione Rif. PA 2021-15797/RER "Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia. TS 4 GREEN - Gestione Rifiuti 4 Energy & Environment" approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna

SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna
Via Marconi, 2 - Ravenna

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Ottobre 2021 – Giugno 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

200 Euro
(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

MODALITA'

2000 ore, di cui 800 di stage

Figura Professionale

Il TECNICO SUPERIORE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE ATTRAVERSO LA CORRETTA E SOSTENIBILE GESTIONE DEGLI SCARTI, SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI PER IL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA ha conoscenze specialistiche, sia giuridico-amministrative sia tecniche, nella gestione delle nuove attività richieste dalle modifiche ai processi produttivi derivanti dall'adesione delle attività produttive ai principi e dettami dell'ECONOMIA CIRCOLARE. Si è formato in particolare sul recupero dei rifiuti per l'approvvigionamento energetico, da un lato, e per la produzione di materie prime-seconde e il loro utilizzo per la creazione di nuovi prodotti, con riferimento sia ai servizi pubblici che ai servizi forniti verso terzi per i rifiuti speciali, acquisendo conoscenze avanzate sulle principali filiere del recupero di materia prima per produzione ed energia, riducendo l'impatto ambientale.

Contenuti del percorso

- > Economia circolare e recupero/riciclo di materia dai rifiuti
- > Economia circolare, transizione ecologica ed energetica
- > comunicazione e gestione delle relazioni all'interno dei gruppi di lavoro
- > Strumenti digitali di lavoro collaborativo, presentazione e comunicazione
- > I rifiuti. elementi generali. definizioni, classificazione e regime giuridico
- > La caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti
- > Raccolta dei rifiuti e le tecnologie per il recupero delle varie frazioni da raccolta differenziata
- > Le principali tecniche di gestione e trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi
- > Energia da rifiuti. produzione e approvvigionamento di energia rinnovabile da rifiuti e/o biomasse e da combustibili da rifiuti
- > Gli impianti di trattamento rifiuti speciali industriali chimico-fisico di rifiuti liquidi e acque reflue
- > Inglese tecnico per il settore rifiuti e produzione e energia
- > Ricerca attiva del lavoro

Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:

- > Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

Attestato rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti.

Inoltre, il corso per gli argomenti trattati e gli approfondimenti sviluppati, consente di:

- > Acquisire la preparazione necessaria a sostenere l'esame per il titolo di RT - Responsabile Tecnico per le categorie dell'Albo Nazionale Gestori
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Direttore Tecnico impianto gestione rifiuti
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Responsabile Trasporto Rifiuti ADR
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di auditor interno SGA ISO 14001 negli impianti del settore

Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti per chi ha diploma istituto tecnologico.

Data termine iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 ottobre 2021

Per saperne di più

www.itstec.it/corsi/green



FONDAZIONE ITS TEC

Sede di Ravenna
Tel. 0544 298796
sederavenna@itstec.it



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
**TERRITORIO
ENERGIA
COSTRUIRE**



CORSO RED

Renewable Energy Development

Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili

Operazione Rif. PA 2021-15798/RER "Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili - TS 4 RED - Renewable Energy Development" approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna

SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna
Via Marconi, 2 - Ravenna

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Ottobre 2021 – Giugno 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

200 Euro
(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

MODALITA'

2000 ore, di cui 800 di stage

Figura Professionale

La figura del TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI SISTEMI ENERGETICI 4.0 SOSTENIBILI si inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia. E' in grado di proporre soluzioni ed interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell'energia sulla base dell'analisi delle caratteristiche dei contesti, dell'interpretazione dei dati/piani di monitoraggio dei consumi, anche attraverso l'utilizzo e la consultazione di sistemi informatici e della conoscenza approfondita delle tecnologie disponibili e delle evoluzioni del mercato. Pianifica interventi finalizzati al risparmio energetico di sistemi, impianti, siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione da rinnovabili, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa, esercitando le proprie competenze specialistiche.

Contenuti del percorso

- > Normative per la costruzione, gestione e manutenzione di impianti in campo energetico
- > La sostenibilità dei processi industriali
- > Sviluppo sostenibile e normativa ambientale
- > Fondamenti tecnico-progettuali per la manutenzione e la verifica degli impianti
- > Impiantistica civile ed industriale ed efficientamento
- > Tecnologie ed impianti per la produzione di tecnologie per la misura, la regolazione, il monitoraggio degli impianti
- > Attori e normative nel mondo dell'energia
- > Diagnosi energetica - parte generale
- > Diagnosi energetica in ambito civile
- > Diagnosi energetica in contesto industriale
- > Bim applicato ad impianti e sistemi energetici
- > Pianificazione e sviluppo di interventi di uso razionale
- > Incentivi e opportunità nel settore energetico per l'industria
- > Le opportunità offerte dal mercato libero
- > Riduzione degli impatti ambientali nella produzione e fruizione di energia ai sensi del d.l.g.s. 183/2017
- > Produzione e recupero di energia rinnovabile da combustione di rifiuti e/o biomasse e combustibili da rifiuti nell'ambito delle azioni di economia circolare
- > Gestione di impianti per la produzione di energia e il risparmio
- > Ricerca attiva del lavoro
- > Elementi di domotica industriale in lingua inglese
- > Comunicazione e sistema di relazioni all'interno dei gruppi di lavoro
- > Strumenti digitali di lavoro collaborativo, presentazione e comunicazione

Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:

- > Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

Attestato rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici. Inoltre:

- > Il corso consente al diplomato di essere abilitato all'installazione di cui alle seguenti lettere del DM 37/2008
- > Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica
- > Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- > Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- > Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per l'ottenimento del patentino per la gestione di generatori di vapore e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per CERTIFICATORE ENERGETICO, e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > La formazione fornisce le competenze necessarie per ambire al riconoscimento della professionalità di ENERGY MANAGER da parte delle aziende interessate.
- > Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti.

Data termine iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 ottobre 2021

Per saperne di più

FONDAZIONE ITS TEC

Sede di Ravenna
Tel. 0544 298796
sederavenna@itstec.it

www.itstec.it/corsi/red



FLUSSI UNIEMENS: NUOVA FUNZIONALITÀ DI CONSULTAZIONE TELEMATICA

L'INPS ha comunicato che, nella sezione "Servizi per le Aziende e Consulenti" del proprio sito web, è in linea l'aggiornamento dei servizi di consultazione dei flussi Uniemens (messaggio 21/7/2021 n. 2666).

La nuova funzionalità, denominata "Consultazione flussi Uniemens":

- 1) è accessibile dal menu di sinistra di "Servizi per le Aziende e Consulenti", selezionando la voce "Uniemens", e si affianca alla precedente versione, rinominata "Consultazione Denunce Individuali-DM10", che rimarrà disponibile per la consultazione dei DM delle Aziende della Gestione privata;
- 2) consente di visualizzare:
 - a) le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna gestione veicolate tramite il flusso Uniemens:
 - Gestione privata – nodo PosContributiva;
 - Denunce Uniemens CIG a pagamento diretto - nodo PosContributiva (TipoComposizione = "41");
 - Gestione separata – nodo ListaCollaboratori;
 - Gestione pubblica – nodo ListaPosPa;
 - Lavoratori agricoli OTI, OTD – nodo PosAgri;
 - Denunce spettacolo ante 2015 – nodo PosSportSpet;
 - b) i dati della ricevuta riguardanti la nuova gestione Uniemens CIG a pagamento diretto (etichetta "PagDiretto41"), relativa ai flussi "UniEmens-Cig" (cfr. la circolare n. 62/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021);
 - c) le informazioni sullo stato di elaborazione delle denunce "PosAgri".

Al riguardo, inoltre, «è possibile verificare se le denunce delle Gestioni afferenti alle Aziende Agricole (PosAgri) contenute in una trasmissione dei flussi Uniemens siano state trasferite alla relativa Gestione o se le operazioni di trasferimento siano ancora in corso. Nel primo caso l'utente può accedere in maniera diretta all'applicativo gestionale dell'Area Aziende Agricole, selezionando l'apposito link, dove potrà ottenere ulteriori informazioni sui DMAG ricostruiti dal sistema, ai fini della tariffazione e per la gestione degli "Elenchi".

Sul servizio in argomento sono in corso ulteriori interventi, con l'obiettivo di fornire maggiori informazioni sullo stato di ciascuna tipologia di denunce Uniemens verso le Gestioni di interesse, nonché di permettere la consultazione dei flussi Uniemens sulla base delle deleghe che l'utente al momento possiede nei confronti delle Posizioni contributive contenute nei flussi.»

CONGEDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI NEI CASI DI ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA, INFEZIONE DA COVID-19 O QUARANTENA DEL FIGLIO: ISTRUZIONI INPS (DEL 28/7/2021) PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FRUIZIONE, DAL 13 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021, IN MODALITÀ ORARIA

La legge 6/5/2021 n. 61, di conversione del d.l. 13/3/2021 n. 30, ha introdotto la possibilità di fruire, dal 13 maggio al 30 giugno scorsi, del “Congedo 2021 per genitori” ^(*) anche in modalità oraria (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2021); di conseguenza l’INPS:

- a) con la circolare 5/7/2021 n. 96, ha fornito le prime indicazioni operative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2021);
- b) con il messaggio 28/7/2021 n. 2754, in merito alla domanda ha diramato quanto sotto riportato e precisato che deve essere presentata solo in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali e con l’uso della procedura per le richieste del congedo parentale a ore ordinario:
 - portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per formulare le richieste di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN - rilasciato fino al 30 settembre 2020 - (oppure di SPID, CIE, CNS), con l’utilizzo degli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
 - Contact center integrato: chiamate al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
 - tramite i Patronati, avvalendosi dei servizi offerti gratuitamente.

«Il flusso di acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria è stato integrato con la possibilità di indicare la richiesta di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria spuntando il 'SI' in corrispondenza dell’opzione *Richiesta per congedo 2021 per genitori con figli conviventi minori di anni 14 o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di ogni ordine e grado o a centri diurni assistenziali*’.

Nella domanda il genitore dichiara:

- il numero di giornate di “Congedo 2021 per genitori” da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale tali giornate intere di “Congedo 2021 per genitori” sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere

^(*) Il congedo - indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il “congedo di maternità” - consentiva al genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, di astenersi dal lavoro nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa in presenza, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena. Il medesimo beneficio era riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio, in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena oppure per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza nonché per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

contenuto all'interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di "Congedo 2021 per genitori" sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.

Considerato, infine, che l'indennizzo del "Congedo 2021 per genitori" continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di "Congedo 2021 per genitori" sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di "Congedo 2021 per genitori" all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

Come per il "Congedo 2021 per genitori" a giornata intera, anche nel caso di "Congedo 2021 per genitori" con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché, nello specifico congedo orario, ricadenti all'interno dell'arco temporale previsto dalla norma (dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021).»

**CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI INDICAZIONI INPS
CONSEQUENTI AL NUOVO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE**

L'art. 3, comma 8, della legge 8/8/1995 n. 335 è intervenuto in materia di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, stabilendo che: *“I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”*.

Con la circolare 19/10/1995 n. 263, l'INPS ha fornito indicazioni in attuazione della suddetta norma e precisato - in tema di retroattività - che: *“Il provvedimento di variazione produrrà, al contrario, i suoi effetti sin dalla data dell'inquadramento iniziale nell'ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: tali sono le notizie, relative all'effettiva attività svolta, fornite dal datore di lavoro all'atto della domanda di iscrizione e sulla cui base l'Istituto emana il provvedimento di classificazione”*.

La disposizione legislativa di cui si tratta è stata oggetto di un'evoluzione interpretativa non univoca da parte della giurisprudenza, segnatamente con riferimento all'omessa comunicazione di variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza 23/5/2008 n. 13383, accogliendo la tesi difensiva dell'INPS e mutando un precedente orientamento (cfr. la sentenza n. 4521/2006), ha statuito il principio di diritto in base al quale in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 - ai sensi del quale gli effetti della variazione della classificazione si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli effetti della variazione, dell'ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni dal datore di lavoro - l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall'imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune “ratio” di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all'effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa comunicazione si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata.

In sintesi, quindi, la deroga della retroattività degli effetti della variazione in discorso, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, può avere luogo, in virtù della suddetta pronuncia, sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione a opera del datore di lavoro (in senso conforme, cfr. anche Corte di Cassazione n. 8558/2014).

La Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento con la sentenza n. 14257/2019 (Camera di Consiglio del 21 marzo 2019), depositata in Cancelleria in data 24 maggio 2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021 (Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020), depositata in Cancelleria in data 1 marzo 2021, nella quale, tra l'altro, si afferma che *“non si ritiene esistente un contrasto attuale che imponga di rimettere la questione alle Sezioni Unite”*, richiamando i seguenti principi:

- l'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato;
- la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte;
- la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro trova una specifica sanzione nell'art. 2, primo comma, del d.l. 6/7/1978 n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/1978 n. 467, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

Secondo la Corte, tale soluzione interpretativa *“deve essere preferita, in quanto coerente con la natura eccezionale della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi”*.

A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, con la circolare 28/7/2021 n. 113, l'INPS ha quindi diramato le *“nuove indicazioni amministrative”* sotto riportate.

«(...) la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell'iniziale inquadramento ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell'Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l'omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell'attività svolta non potrà essere più equiparata all'inesatta dichiarazione (per cui non potrà più rilevare ai fini dell'adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia retroattiva).

La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese, come sopra riportato, esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

Relativamente al contenzioso in essere nella materia in argomento si provvederà, con successivo messaggio, a fornire indicazioni operative alle Strutture territoriali.»